



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (Provincia di Frosinone)

Prot. n. del

Ordinanza n. 90 del 18 AGO 2016

MEZZO MESSO

A tutti i titolari di pubblici esercizi
Al Comandante della Polizia Locale
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Isola del Liri
All'Albo Pretorio

OGGETTO: Regolamentazione Orari degli Esercizi di somministrazione di P.S.;

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n.214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica

sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148";

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani

Considerato che frequentemente arrivano doglianze dei cittadini sia riguardo il volume della musica diffusa sia riguardo la mescolta di bevande alcoliche in contenitori di vetro spesso effettuata oltre gli orari previsti

Considerato che determinate esigenze spesso evidenziate dagli operatori del settore possono essere soddisfatte solo a condizione che si dimostri rispetto per le regole e buon senso

Visto il Regolamento Comunale denominato "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto Legislativo 59/2010

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.67 Parte I Capo 1 comma 3 che definisce i compiti del Sindaco

Tenuto conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;

DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA, E FINO AL 30/09/2016, CHE:

i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore 05:00 e le ore 02.00, nel rispetto del limite massimo di apertura di 18 ore, così come previsto dall'art.32 del Regolamento Comunale. Tale orario è valido per tutta la settimana;

la vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata dopo le ore 24,00;

che rimane obbligo dell'esercente rispettare l'orario di apertura e chiusura comunicato all'Ente;

che la diffusione della musica di sottofondo all'interno del locale, è consentita dall'apertura fino alle ore 1.30, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno;

che la diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art 36 del Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi (*attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa*

musica, è soggetta ad autorizzazione comunale con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno) all'interno dei locali è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 18,00 alle ore 01,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

che nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di dehors e/o di suolo pubblico regolarmente autorizzati, esterni al locale, la diffusione della musica, come indicata nel punto 1 dell'art 36 del vigente Regolamento Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica è consentita in esterno solo fino alle ore 01.00 nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dal piano di zonizzazione acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

RICORDA

che l'esercizio della diffusione della musica, sia all'interno che all'esterno dei locali, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere autorizzazioni per intrattenimenti musicali che si svolgano in concomitanza con le manifestazioni organizzate dall'Ente.

Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale.

In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni (Art 39 Regolamento Comunale P.s.)

La presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emesso.

AVVERTE CHE:

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro 30 giorni dalla notifica della presente o in alternativa il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione

Dalla Residenza Municipale, addì 18 agosto 2016



**Il Sindaco
Vincenzo Quadrini**